

ALLEGATO "A" REP. 97534 RACC. 42190

STATUTO della

FONDAZIONE ADVAR ETS

Art. 1) COSTITUZIONE E DURATA

1.1 È costituita, senza limiti di durata, la “FONDAZIONE ADVAR ETS” con sede in Treviso.

1.2 La Fondazione indicherà negli atti e nella corrispondenza la denominazione "FONDAZIONE ADVAR ETS".

Art. 2) FINALITA'

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale relativamente ai seguenti ambiti:

- a. la ricerca, lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative e le forme di assistenza dirette ad alleviare le sofferenze umane, in tutti i loro molteplici aspetti, e a migliorare la situazione delle persone sofferenti;
- b. la formazione, in qualsiasi modalità, di operatori professionali e di volontari impegnati negli ambiti di cui al punto precedente;
- c. l'informazione e la sensibilizzazione di tutti coloro che desiderino approfondire tematiche di arricchimento socio-culturale.

2.2 Per il raggiungimento di tali finalità, eserciterà in via principale, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (di seguito anche “CTS”), le seguenti attività di interesse generale:

- lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- lettera b): interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c): prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;
- lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS.

2.3 Le attività di interesse generale di cui sopra si esplicheranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in interventi e prestazioni nei seguenti ambiti, da esercitarsi comunque in conformità alle normative che ne disciplinano l'esercizio:

- I. assistenza, accoglienza e supporto alle persone fragili, sofferenti e bisognose, incluse quelle affette da patologie cronico-degenerative e/o malate inguaribili e alle loro famiglie, in qual-

siasi modalità;

- II. assistenza e supporto psicologico alle persone fragili e alle loro famiglie, incluso il supporto all'elaborazione del lutto;
- III. formazione professionale in settori pertinenti attività sanitarie, sociosanitarie e assistenziali;
- IV. attività culturali indirizzate alla diffusione e alla promozione della cultura e della pratica in materie afferenti alla cura e alla solidarietà sociale.

A tal fine la Fondazione potrà organizzare e gestire:

- a. unità operative di assistenza domiciliare, assistenza in strutture residenziali protette, supporto di natura psicologica, supporto all'elaborazione del lutto, formazione professionale;
- b. attività di studio e di promozione delle forme di assistenza domiciliare e residenziale, dirette ad alleviare il dolore e a migliorare la situazione ambientale delle persone fragili, sofferenti e bisognose, incluse quelle affette da patologie cronico-degenerative e/o malate inguaribili e delle loro famiglie;
- c. attività di realizzazione e organizzazione di strutture residenziali protette a vantaggio degli stessi soggetti;
- d. attività ambulatoriali di cura a vantaggio degli stessi soggetti;
- e. promozione delle attività di ricerca, di studio e di promozione nel campo sopra indicato, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
- f. intese con istituti, enti o associazioni italiani ed esteri attivi in campi simili o complementari;
- g. corsi di formazione negli ambiti sanitari, sociosanitari e assistenziali, sia a beneficio di professionisti dei settori citati, sia a beneficio di praticanti attività di volontariato;
- h. attività di promozione e sensibilizzazione culturale;
- i. attività di raccolta fondi da destinare all'attuazione del proprio scopo e per sostenere le proprie attività istituzionali.

2.4 La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'art. 6 del CTS. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

2.5 Ai sensi dell'art. 7 del CTS, la Fondazione può quindi realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i terzi, in conformità a linee guida emanate dalle competenti Autorità. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 3) PATRIMONIO

3.1 Il Patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito:

- a. dal patrimonio conferito con l'atto di costituzione;
- b. dai contributi di Enti Pubblici o Privati e da eventuali donazioni, eredità, lasciti, introiti, acquisti, espressamente destinati al patrimonio;
- c. da avanzi di gestione;
- d. dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi che siano destinati ad incremento del patrimonio.

3.2 Per l'adempimento dei propri fini la Fondazione può disporre:

- a. dei redditi del patrimonio;
- b. delle somme che pervengono alla Fondazione da contributi pubblici o privati che non siano destinati ad incrementare il patrimonio;
- c. dei proventi di attività di gestione, di promozione e di formazione svolte per la realizzazione delle attività di interesse generale;
- d. delle somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio e destinate ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- e. dei proventi di attività di raccolta fondi non destinati ad incremento del patrimonio;
- f. dei proventi derivanti da attività diverse di cui all'articolo precedente.

3.3 È vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di avanzi di gestione, nonché di utili, fondi, riserve o capitali, comunque denominati, a Fondatori, lavoratori, e collaboratori, consiglieri ed altri componenti di organi della Fondazione, salvo che non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altri ETS.

Il patrimonio della Fondazione è quello risultante dal bilancio d'esercizio annuale.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.4 Il patrimonio della Fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4 del CTS. In caso di diminuzione sotto il limite suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione - ovvero, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo - deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Art. 4) ESERCIZIO FINANZIARIO

4.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente deve predisporre il Bilancio Preventivo entro il 30 novembre di ogni anno e il Bilancio di Esercizio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Entrambi i Bilanci dovranno essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Art. 5) BILANCIO

5.1 La Fondazione deve redigere il Bilancio di Esercizio, formato a norma di legge dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e fi-

nanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ai sensi dell'art.13 del CTS.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, la Fondazione dovrà redigere e pubblicare annualmente il Bilancio Sociale, con le modalità previste dalla medesima norma.

Art. 6) ORGANI DELLA FONDAZIONE

6.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione.

6.2 L'assunzione delle cariche di cui sopra è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

6.3 Agli Amministratori si applica in ogni caso l'art. 2382 del Codice Civile, relativamente alle cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 26 del CTS e l'art. 2475-ter del codice civile in merito al conflitto di interessi.

6.5 Agli Amministratori e all'Organo di Controllo si applica la responsabilità prevista dall'art. 28 del CTS.

Art. 7) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci un Vicepresidente.

Art. 8) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette membri.

8.2 I membri del Consiglio di Amministrazione, al momento della prima nomina, non dovranno:

- a. ricoprire cariche pubbliche, anche elettive;
- b. essere dipendenti della Fondazione;
- c. essere membri del Consiglio di Amministrazione - o dell'organismo equivalente - in altri Enti del Terzo Settore o enti equiparabili, iscritti o meno al RUNTS, che operino in provincia di Treviso, indipendentemente dall'oggetto della loro attività istituzionale.

8.3 Due membri del Consiglio sono nominati a vita:

- dott.ssa Anna Mancini (Presidente);
- dott. Domenico Viscuso (Vicepresidente).

Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, i membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare i loro successori, anch'essi a vita, i quali subentreranno nella carica entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni, permanente impedimento o decesso del predecessore.

I membri a vita esercitano la scelta dei rispettivi successori depositando ciascuno presso un Notaio una lista di tre nominativi, in ordine gerarchico di

preferenza, in modo che qualora il primo nominativo non accetti, rinunci, deceda o sia per qualsiasi ragione impedito ad esercitare l'incarico, gli subentri il secondo, e così via sino ad esaurimento della lista.

In caso di mancato deposito della lista e/o esaurimento della stessa da parte di uno o entrambi i consiglieri a vita, per qualsiasi causa o ragione, la nomina del/i consigliere/i necessari a integrare il numero dei componenti il Consiglio avverrà con il meccanismo di cui al successivo punto 8.4.

8.4 Quattro membri del Consiglio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, che dovrà provvedere nel semestre precedente alla scadenza del suo mandato, scegliendo tra persone in possesso dei seguenti requisiti, anche non cumulativi:

- possedere particolari competenze e/o meriti in ambiti significativi e correlati alle finalità della Fondazione;
- esercitare personalmente, in modo professionale o comunque non occasionale, attività di studio, ricerca, cura, aiuto, assistenza, supporto, formazione, promozione, sensibilizzazione, raccolta fondi, ovvero altre attività in ambito sanitario, sociosanitario, economico, culturale o sociale riferite e/o connesse agli scopi perseguiti dalla Fondazione.

8.5 Un membro sarà eletto dai volontari, attraverso il meccanismo previsto dal “Regolamento Elettorale” allegato al presente Statuto sotto la lettera A). Tale Regolamento potrà comunque essere modificato dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto, anche senza l'intervento di un Notaio, in qualsiasi momento, con esclusione del semestre antecedente alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione uscente.

8.6 Il Consiglio elegge, tra i propri membri non designati a vita, un Vicepresidente.

8.7 I Consiglieri non designati a vita rimangono in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

8.8 Qualora i membri nominati a norma dell'art. 8.4 abbiano a cessare per qualsiasi motivo dalla carica, vengono sostituiti da parte del Consiglio di Amministrazione.

8.9 Qualora i membri eletti a norma dell'art. 8.5 abbiano a cessare per qualsiasi motivo dalla carica, vengono sostituiti dal primo dei non eletti, sulla base del citato Regolamento allegato sub A). Qualora la lista dei candidati sia esaurita verranno sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

8.10 I consiglieri nominati/eletti a norma degli artt. 8.8 e 8.9 rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

Art. 9) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio:

- a. redige ed approva il bilancio di esercizio annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione di missione e, ove prescritto dalle norme vigenti, il bilancio sociale;
- b. predispone i programmi della Fondazione;
- c. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- d. delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre alle Autorità competenti per l'approvazione nei modi di legge;

- e. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- f. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari.

9.2 Il Consiglio può:

- a. delegare discrezionalmente i propri poteri, ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega;
- b. nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti;
- c. nominare un Comitato Esecutivo, presieduto dal Presidente della Fondazione, determinandone la composizione e le deleghe;
- d. costituire Comitati Tecnici, con funzioni consultive, definendone compiti, durata e modalità di funzionamento.

Art. 10) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero venga richiesto da almeno due componenti o dall'Organo di Controllo, con le modalità di convocazione di cui al presente statuto.

10.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengono ordinariamente presso la sede della Fondazione, ma possono tenersi anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea e senza generare difficoltà per la partecipazione dei Consiglieri o costi straordinari per la Fondazione.

Esse sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza e impedimento di quest'ultimo, da un Vicepresidente o ancora, in caso di assenza e impedimento di questi, dai componenti secondo l'anzianità.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'elenco degli argomenti in trattazione, data, ora e luogo della riunione da inviarsi mediante lettera, fax, posta elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili e che diano, comunque, riscontro dell'avvenuta conoscenza della comunicazione stessa, al domicilio dichiarato da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dall'Organo di Controllo, non più tardi del settimo giorno precedente la data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, l'avviso può essere inviato quarantotto ore prima tramite telefax, posta elettronica o telegramma.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sem-

pre necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

10.4 Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza dei presenti.

10.5 Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie devono ottenere il voto favorevole della maggioranza più uno dei componenti in carica, salvo quanto previsto all'art. 18 del presente statuto.

10.6 In caso di parità di voti, l'argomento verrà presentato alla seduta successiva, dove, se si verificasse ancora parità di voti, prevarrà il voto di chi presiede.

Art. 11) VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere redatti da un Segretario, nominato dal Consiglio all'atto della riunione, e trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente numerati in ogni pagina e firmati dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

Art. 12) SEGRETARIO GENERALE

12.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 Egli:

- a. collabora con il Presidente: (i) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché al successivo controllo dei risultati; (ii) all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del consuntivo;
- b. cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione;
- c. assiste alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo.

Art. 13) ORGANO DI CONTROLLO

13.1 L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilirà se insediare un organo monocratico o collegiale.

13.2 All'organo di controllo si applicano le disposizioni degli artt. 29 e 30 del CTS.

13.3 In caso di organo collegiale, lo stesso sarà composto da tre membri e ne dovrà essere nominato il Presidente.

13.4 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 c.c.; nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 CTS, la revisione legale dei conti e in tal caso dev'essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, inoltre, svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.

13.6 L'organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Ammi-

nistrazione, dura in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.

13.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente.

Art. 14) ORGANO DI REVISIONE

14.1 Salvo quanto previsto dal precedente articolo in merito alla possibilità di affidare l'incarico di revisione legale dei conti all'Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni poste dalle vigenti norme di legge, in particolare dall'art. 31 del CTS, il Consiglio di Amministrazione stabilisce se affidare l'incarico di revisione legale dei conti a un Revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI

15.1 Nella gestione del lavoro dipendente la Fondazione deve attenersi all'art. 16 del CTS nonché dare conto, nel Bilancio Sociale o nella Relazione di Missione, del rispetto dei criteri ivi previsti.

Art. 16) VOLONTARI

16.1 Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi dell'opera di volontari.

16.2 Sono volontari (ai sensi dell'art. 17 del CTS, con l'obbligo di iscrizione nell'apposito registro) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, nello spirito delle attività e della Missione propria della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

16.3 La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione stessa.

16.4 Possono essere ammessi come volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera a favore della Fondazione, per contribuire al raggiungimento degli scopi della medesima.

16.5 Coloro che intendano essere ammessi come volontari della Fondazione dovranno presentare apposita domanda, i cui requisiti formali vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dagli organi da questo delegati.

16.6 L'accettazione di ogni nuovo volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, o dagli organi da questo delegati, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta.

16.7 L'obbligo di prestare la propria attività di volontario sarà commisurato alla disponibilità data alla Fondazione ed agli impegni effettivamente assunti verso la medesima.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione potrà regolamentare le attività dei volontari.

16.9 La Fondazione avrà l'obbligo di istituire un apposito registro per annotare i volontari, che dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 17) MEMORIA DEL DOTTOR ALBERTO RIZZOTTI

17.1 La FONDAZIONE ADVAR ETS nasce dall'esperienza e dal profondo impegno del Dottor Alberto Rizzotti, medico urologo presso l'Ospedale di Treviso, che, durante il proprio percorso di malattia, ha saputo unire la prospettiva di medico e paziente, riflettendo profondamente con la moglie Anna Mancini sulle condizioni dei malati inguaribili.

In ricordo del suo contributo, la Fondazione riconosce come ispiratore del progetto il Dottor Alberto Rizzotti, il cui esempio e la cui dedizione costituiscono fondamenta dei valori e della missione dell'organizzazione al servizio delle persone malate e fragili.

17.2 La Fondazione si impegna a mantenere viva questa memoria, promuovendo sempre l'umanizzazione delle cure e la centralità del paziente, quali visioni che guidano ogni azione e iniziativa intrapresa dalla Fondazione.

17.3 Al fine di onorare il contributo ispiratore del Dottor Alberto Rizzotti e il suo legame con la Fondazione, questa si impegnerà a mantenere viva la memoria del Dottor Alberto Rizzotti attraverso l'inserimento del suo nome nei propri strumenti di promozione (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, loghi, comunicazioni ufficiali, materiali promozionali).

Art. 18) ESTINZIONE O SCIoglimento

18.1 L'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto previsto ai commi successivi saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi con voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo.

18.2 In tutte le ipotesi di estinzione, la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche fra i membri del Consiglio stesso, secondo le norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

18.3 In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto - previo parere positivo dell'Autorità competente a norma all'art. 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni stabilite nella delibera di scioglimento adottata dal Consiglio di Amministrazione.

18.4 Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del CTS.

Art.19) NORME FINALI

19.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del CTS e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente Regolamento, previsto dallo Statuto della FONDAZIONE ADVAR ETS in armonia con le altre disposizioni in esso contenute, disciplina il procedimento delle elezioni di cui all'art. 8.5 dello Statuto stesso

1. Entro tre mesi dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio uscente dovrà inviare a tutti i volontari iscritti nel registro una comunicazione con data, ora e luogo previsti per l'elezione del membro del Consiglio in rappresentanza dei volontari e l'invito di candidatura a tale carica o a membro del comitato elettorale. Le richieste dovranno pervenire alla Segreteria della Fondazione entro le ore 12 del giorno indicato nella comunicazione. Le elezioni si dovranno tenere almeno 30 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.
2. I candidati alla carica di membro del consiglio di Amministrazione dovranno essere stati iscritti da almeno due anni al registro dei volontari di cui all'art. 16 dello Statuto ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dello statuto.
3. La richiesta di candidatura dovrà essere corredata dalla firma autografa e leggibile di almeno 20 sostenitori, i quali a loro volta dovranno risultare iscritti nel registro dei volontari da almeno un anno.
4. Il comitato elettorale verrà formato da tre volontari estratti tra coloro che ne faranno domanda, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e alla presenza dei volontari interessati almeno 7 giorni prima della prevista votazione. In caso di insufficienza di candidati, i restanti saranno estratti con un metodo casuale, tra gli iscritti nel registro della Fondazione e chiamati dalla Segreteria in ordine di estrazione, fino a raggiungere il numero previsto con le accettazioni. Il Presidente sarà eletto dal comitato stesso, o in mancanza, lo farà il volontario più anziano.
5. Il comitato elettorale neocostituito verificherà se le domande presentate dagli aspiranti candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione sono complete e se gli stessi hanno i requisiti richiesti e formeranno una lista che verrà affissa in Segreteria e inviata a tutti i volontari a cura degli uffici della Fondazione mediante email. L'ordine di esposizione dei nomi sarà quello di presentazione della domanda alla Segreteria.
6. Il comitato inoltre presenzierà alle elezioni che si terranno nel giorno e all'ora fissato dal Consiglio di Amministrazione presso i locali della Fondazione o in adeguato spazio che verrà messo a disposizione, comunque in provincia di Treviso, al fine di procedere all'accreditamento degli intervenuti. Dovrà infatti registrare gli intervenuti, verificandone l'iscrizione al registro dei volontari, e consegnare a ciascuno una scheda elettorale contenente i nomi dei candidati.
7. Una volta concluse le registrazioni, si procederà alle operazioni di voto: quest'ultimo sarà espresso dagli intervenuti mediante votazione segreta con le schede elettorali ricevute.
8. Al termine della votazione, le schede elettorali saranno raccolte in apposite urne. Lo scrutinio dei voti sarà eseguito immediatamente dopo la chiusura della votazione, sotto la supervisione del comitato elettorale.
9. Saranno considerati validi solo i voti espressi in maniera chiara e comprensibile. Le schede nulle, bianche o contestate saranno segnalate e verbalizza-

te dal comitato elettorale.

10. Il Presidente del comitato elettorale, presa nota dei risultati dello scrutinio in apposito verbale sottoscritto anche dagli altri membri, decreterà il nome di colui che avrà il numero maggiore di voti quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei volontari. In caso di parità, verrà decretato quello con maggiore anzianità di iscrizione al registro dei volontari. I non eletti sono di diritto supplenti.

Il comitato elettorale si scioglie e termina il proprio incarico alla conclusione dell'iter elettivo.

F.to Anna MANCINI

" Paolo TALICE

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDATTO
SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMI 1 E 3 DEL
D.LGS82/2005.

TREVISO LI, DIECI GENNAIO DUEMILAVENTICINQUE.